

IL RENDICONTO FINANZIARIO.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.Lgs. 91/2011, la Camera di Commercio, in quanto ente tenuto alla tenuta della contabilità civilistica, deve redigere quale allegato al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs. 91/2011, fra gli altri, il rendiconto finanziario in termini di liquidità (art 6 del decreto 27 marzo 2013), secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di Contabilità (OIC) e, in particolare, dal principio OIC n. 10.

Nella redazione del documento, deve essere assicurata, altresì, la coerenza dei dati del rendiconto finanziario con quelli estratti dal sistema SIOPE (MEF) anche attraverso operazioni di riconciliazione (art. 17, comma 3 D.Lgs. 91/2011).

In base al principio contabile OIC n. 10, la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

Fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria dell'Ente (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Permette, inoltre, di valutare:

- a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura (come si generano e si impiegano le risorse liquide in conseguenza di scelte gestionali governabili ovvero di evenienze esterne);
- b. la capacità dell'Ente di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
- c. la capacità di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento. Essi rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.

Tale base di riferimento va tenuta in considerazione ai fini della coerenza dei dati con quelli del SIOPE che, diversamente dal rendiconto finanziario, considerano solo le variazioni di liquidità intervenute presso il l'istituto cassiere

Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:

- a. gestione reddituale
- b. attività di investimento
- c. attività di finanziamento

e, in particolare,

a. la gestione reddituale comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario ad essa correlato può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo

diretto (evidenziando i flussi finanziari) ma, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 50144 del 9/4/2015, per le Camere di Commercio la determinazione va effettuata con l'applicazione del c.d. metodo indiretto

b. l'attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate

c. l'attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito che, per le Camere di Commercio, è limitata ai mezzi di terzi (capitale a debito).

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio. La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare secondo lo schema approvato dall'OIC e allegato alla citata nota MISE del 9/4/2015.